

**COMUNICAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE NELLE COMUNICAZIONI CON L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**  
*Provvedimento n. 23064*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 dicembre 2011;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'Amministrazione digitale*", così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*", e, in particolare, gli articoli 5 *bis*, 6 e 48, ove prevedono che le comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata; che per le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi degli articoli 45 e 48 del succitato "*Codice dell'Amministrazione digitale*", le comunicazioni effettuate mediante la posta elettronica certificata equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1998, n. 217, recante il Regolamento in materia di **procedure istruttorie di competenza dell'Autorità** Garante della Concorrenza e del Mercato, e, in particolare, l'art. 19, in base al quale le comunicazioni fra l'Autorità e i soggetti esterni devono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o consegna a mano contro ricevuta o telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento o telex;

**COMUNICA**

che le comunicazioni trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica certificata si intendono equivalenti alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento ove inviate secondo le seguenti modalità rinvenibili nella sezione "*Contatti*" del sito dell'Autorità:

«L'Autorità darà seguito ai documenti ritenuti validi e fornirà risposta utilizzando di volta in volta le modalità più idonee.

In particolare, saranno ritenuti validi:

- i documenti informatici trasmessi dalle Pubbliche Amministrazioni, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 47 del "*Codice dell'amministrazione digitale*" (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni);
- i documenti informatici trasmessi da soggetti privati (cittadini e imprese) ricevuti sulla casella di PEC dell'Autorità, sottoscritti con firma digitale mediante un certificato rilasciato da un certificatore accreditato (cfr. art. 65 del "*Codice*") indipendentemente dalla casella di posta elettronica di provenienza.

Le altre comunicazioni trasmesse via *e-mail* saranno soggette a registrazione di protocollo e valutate sotto il profilo della procedibilità dall'U.O. (cfr. art. 21 del "*Codice*").

Le comunicazioni via *e-mail* provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento».

La presente comunicazione sarà pubblicata nel Bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Nahmijas*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---